

INFORMAZIONI E ISTRUZIONI AL PERSONALE IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING

Premesso che

Il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, ha recepito in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.

La nuova disciplina è strumento per contrastare e prevenire la corruzione anche nel settore privato, garantire la protezione in termini di tutela della riservatezza e da ritorsioni, dei soggetti che si espongono con segnalazioni, denunce o con il nuovo istituto della divulgazione pubblica, contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli.

Tale protezione è stata ulteriormente rafforzata ed estesa a soggetti diversi da chi segnala, come il facilitatore o le persone menzionate nella segnalazione.

o*o*o*o*o*o*o*

Ciò premesso si comunica e informa il personale che l'ente titolare Sud Matic srl ha approvato una procedura per le segnalazioni, già pubblicata e/o affissa, la quale è disponibile per la consultazione, nonché istituito un canale interno esternalizzato (WOT) per la gestione delle stesse, di talché si ritiene opportuno fornire le seguenti specifiche

ISTRUZIONI

- a) Le violazioni che possono essere segnalate, ai sensi del Decreto legislativo Whistleblowing n. 24/2023, devono avere ad oggetto comportamenti che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente privato, consistenti in violazioni del modello 231, ove approvato, ovvero: illeciti che riguardano violazioni di atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai settori degli appalti pubblici; servizi finanziari e prevenzione del riciclaggio; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e mangimi degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; protezione dei dati e sicurezza delle reti; violazione delle norme in materia di concorrenza e aiuti di stato; violazioni delle finalità della normativa applicabile in materia di imposte sulle società. **Non possono essere segnalate violazioni di diritti personali o soggettivi, non rientranti nel campo di applicazione oggettivo della normativa.**

- b) Il segnalante dovrà sempre **precisare se ritiene mantenere o meno riservata la propria identità e che trattasi di una segnalazione di whistleblowing**, giacché diversamente potrebbe essere trattata come segnalazione ordinaria senza il regime di tutela previsto dalla legge.
- c) La **segnalazione** dovrà essere **circostanziata e comprovata**, non dovrebbe cioè avere contenuti generici e non supportati da idonei elementi di prova.
- d) Qualora la segnalazione sia presentata ad un **soggetto diverso** da quello individuato (WOT) e autorizzato dall'ente titolare, tale soggetto ricevente dovrà mantenere la massima riservatezza e riserbo nonché procedere a trasmetterla, **entro il termine massimo di sette giorni** dal suo ricevimento, al soggetto competente (WOT), previa richiesta di appuntamento a mezzo SMS da inoltrarsi sul seguente numero di tel. cell. 339 6510565, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante. Ciò costituisce **dovere e obbligo di condotta**, che dovrà essere assolto con immediatezza, nel limite massimo suddetto di 7 gg., giacché il ritardo rispetto alla trasmissione immediata sarà giustificabile solo per comprovati motivi. La violazione della riservatezza e il mancato rispetto delle tempistiche costituiscono quindi **illecito disciplinare** che verrà sanzionato dall'ente titolare.
- e) Le segnalazioni vanno effettuate preferibilmente al canale interno, ma potrà essere anche utilizzato il **canale esterno** (presso ANAC) o la **divulgazione pubblica** alle condizioni previste dalla legge (D. Lgs. N. 24/2023).
- f) Nel caso di segnalazioni inoltrate al canale interno verrà svolta l'istruttoria di analisi, nella quale il soggetto preposto (WOT) potrà avvalersi, per specifici aspetti trattati nelle segnalazioni e qualora ritenuto necessario, del **supporto di altre funzioni aziendali o strutture competenti dell'ente titolare**, avendo sempre cura di preservare la riservatezza sull'identità del segnalante. Tali funzioni aziendali e strutture competenti dovranno prestare la **massima collaborazione al WOT e riservatezza nella gestione dell'istruttoria interna**.
- g) La tutela della **riservatezza** accordata dalle norme, in conformità ai principi della normativa vigente, include l'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità e non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni (WOT).
- h) Tra le misure di tutela della riservatezza dei soggetti tutelati dovranno essere previste e incluse, se del caso, l'**oscuramento dei dati personali**, specie quelli relativi al segnalante

ma anche degli altri soggetti la cui identità, in base al d.lgs. 24/2023, deve rimanere riservata (il facilitatore, il segnalato, le altre persone menzionate nella segnalazione) qualora, per ragioni istruttorie, anche altri soggetti debbano essere messi a conoscenza del contenuto della segnalazione e/o della documentazione ad essa allegata.

- i) Saranno previste **sanzioni, anche di natura disciplinare, nei confronti di chi viola le misure di tutela e riservatezza del segnalante.**
- j) Nessuna ritorsione o discriminazione, diretta o indiretta, può derivare in capo a chi abbia effettuato una segnalazione in **buona fede.**
- k) Sono invece previste **sanzioni nei confronti del segnalante**, ove si riuscisse a risalire allo stesso nel caso di segnalazioni effettuate con **dolo o colpa grave** o che si dovessero rivelare false, infondate, con **contenuto diffamatorio** o comunque effettuate al solo scopo di danneggiare l'ente titolare, il segnalato o altri soggetti interessati dalla segnalazione.
- l) L'ente titolare si riserva il diritto di intraprendere azioni disciplinari nei confronti del segnalante in caso di **abuso dello strumento "Wistleblowing"**, ad esempio in ipotesi di segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o al solo scopo di danneggiare il segnalato o soggetti comunque interessati dalla segnalazione e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.
- m) Le sanzioni verranno applicate sulla base dello **Statuto dei Lavoratori (legge n. 300/1970)** e dei singoli Contratti Collettivi Nazionali, fatta salva la possibilità di far valere ulteriori diritti e interessi nelle sedi legali opportune.
- n) In caso di **procedimento disciplinare**, l'identità del segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa; l'identità del segnalante potrà essere rivelata soltanto laddove la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione stessa e la conoscenza dell'identità del segnalante sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato vi sia il consenso del segnalante

Documento redatto dal WOT ed approvato dall'ente titolare Sud Matic s.r.l.

Avv. MARCO PAGLIARA
Via Casotti, 5 - Tel. 0881.520802
71036 LUCERA (FG)
Cod. Fisc. PGL MRC 11022 H926G
Partita IVA 03 173 430 715

M.C.T. Service
di Totaro Maria Carmela
Viale Scarano n. 27 - 71036 Lucera (Fg)
Partita Iva: 08438550711
PEC: totaromc@pec.it - Tel. 0881.521235

SUD MATIC s.r.l.
Sede e Deposito:
Tratturo Campesele Km. 2,2
71122 FOGGIA
P.IVA 03100140717